



CONSORZIO DI GARANZIA CREDITI
ALLE IMPRESE COMMERCIALI TURISTICHE E DEI SERVIZI

REGOLAMENTO

MODIFICHE PROPOSTE AL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL

18 DICEMBRE 2001

TOSCANA COMFIDI
Via Stazione delle Cascine, 5 V - FIRENZE Tel. 055/30.34.41
R.E.A. FI 293820 - C.F. 94006780483 - U.I.C. Sez. Spec. 27018

REGOLAMENTO DEL CONSORZIO "TOSCANA COM-FIDI"

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella sua riunione del 18.12.2001**

ART. 1 DOMANDA DI ADESIONE

Le domande di adesione al Consorzio, redatte su appositi moduli predisposti e complete del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96, devono essere inviate dall'impresa interessata, direttamente o tramite le sedi periferiche della Confesercenti, alla sede legale del Consorzio.

Le imprese consorziate provvederanno direttamente, o tramite le sedi periferiche Confesercenti, a recapitare, alla Agenzia dell'Istituto di Credito prescelto per il finanziamento, copia della domanda di adesione accompagnata dalla dichiarazione di deposito; o, se già associate, di copia della dichiarazione di iscrizione al Consorzio.

ART. 2 QUOTA DI AMMISSIONE

In adempimento all'obbligo di cui alla lettera a) dell'Art.7 dello Statuto, contestualmente alla firma della domanda di ammissione il sottoscrittore, a titolo di quota di ammissione al Consorzio, provvede al versamento di €26,00 (ventisei/00).

ART. 3 ISCRIZIONE A LIBRO SOCI

L'iscrizione nel Libro dei Soci Consorziati avverrà a cura della Segreteria del Consorzio successivamente alla delibera di concessione della prima garanzia consortile. Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, provvederanno nella prima riunione utile a ratificare le iscrizioni avvenute.

ART. 4 CONTABILIZZAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE

La segreteria del Consorzio, una volta riportati i nominativi nel Libro dei Soci Consorziati, provvede alla contabilizzazione dell'importo relativo delle quote di adesione al conto "Fondo di Garanzia Consortile"

ART. 5 SOTTOSCRIZIONE DELLE FIDEIUSSIONI CONSORTILI

In adempimento all'obbligo di cui alla lettera b) dell'Art.7 dello Statuto, una volta accolta la domanda di adesione, l'impresa consorziata dovrà provvedere a sottoscrivere, a favore dell'Istituto di Credito convenzionato e prescelto per il finanziamento, una fideiussione consortile per un importo non inferiore a € 500,00 (cinquecento/00) come assunzione delle obbligazioni a ripianare solidalmente con tutti gli altri fideiussori gli esborsi che il Consorzio avesse ad effettuare in dipendenza delle garanzie prestate e che non trovassero capienza nei Fondi Rischi.

Le imprese consorziate che richiedono ed ottengono un affidamento sono obbligate a rilasciare fideiussioni consortili aggiuntive fino al raggiungimento del 10% (dieci per cento), arrotondato a € cinquecento per eccesso, dell'affidamento ottenuto, rilasciandole con le modalità del comma precedente.

Le fideiussioni di cui sopra verranno rilasciate direttamente all'Istituto di Credito convenzionato prescelto, il quale provvederà a raccoglierle dopo che il Comitato Tecnico avrà deliberato l'affidamento e comunque prima di metterlo a disposizione dell'impresa.

Qualora chi sottoscrive la fideiussione per conto dell'impresa consorziata non ne abbia i poteri, l'impegno relativo si intenderà assunto personalmente dal firmatario stesso.

ART. 6 RICHIESTA DI AFFIDAMENTO

Ogni impresa consorziata dovrà indirizzare la richiesta di affidamento e/o di aumento affidamento, da redire su apposita modulistica predisposta dal Consorzio, contemporaneamente, anche tramite le sedi periferiche della Confesercenti, al Consorzio ed all'Istituto di Credito prescelto corredandola di tutte le indicazioni ed i documenti che il Consorzio stesso riterrà opportuno prescrivere di volta in volta, nonché di quei documenti che l'Istituto di Credito potrà richiedere per l'istruttoria di ogni singola pratica.

Le richieste di affidamento possono essere presentate ad uno o più Istituti di Credito convenzionati.

ART.7 CONCESSIONE DELLA GARANZIA

La concessione della garanzia del Consorzio sulle richieste di affidamento avanzate dalle imprese consorziate è demandata alla decisione insindacabile dei Comitati Tecnici Consortili costituiti ai sensi dell'art.19 dello Statuto.

L'esame delle richieste presentate a valere su banche convenzionate aderenti alla nuova procedura operativa che supera il Comitato Tecnico misto, viene demandato alla valutazione di un Comitato Tecnico Unico costituito all'interno del Consorzio secondo le modalità indicate dall'art.19 dello Statuto.

Le decisioni assunte dai Comitati Tecnici Consortili saranno formalizzate ai soci interessati ed all'esterno del Consorzio con apposita comunicazione scritta a firma dell'Amministratore Delegato del Consorzio o suo delegato.

ART. 8 IMPORTI MASSIMI FINANZIABILI

Per le imprese al dettaglio, o comunque commerciali, turistiche e dei servizi, che abbiano fino a quattro addetti (intesi come familiari collaboratori, soci o dipendenti), l'importo

massimo finanziabile ad ogni impresa, presso un Istituto di Credito, o cumulativamente fra tutti gli Istituti di Credito, da mettersi in essere fra tutte le forme tecniche previste in ogni convenzione, quando queste non prevedono espressamente limitazioni inferiori, è stabilito in **€ 125.000,00=** (centoventicinquemila/00).

Per le imprese al dettaglio, o comunque commerciali, turistiche e dei servizi, con cinque o più addetti (intesi come familiari collaboratori, soci o dipendenti) e per le imprese che esercitano il commercio all'ingrosso, l'importo massimo finanziabile ad ogni impresa, presso un Istituto di Credito, o cumulativamente fra tutti gli Istituti di Credito, da mettersi in essere fra tutte le forme tecniche previste in ogni convenzione, quando queste non prevedono espressamente limitazioni inferiori, è stabilito in **€ 250.000,00=** (duecentocinquantamila/00).

Per tutte le imprese consorziate che richiedono il finanziamento sotto la forma tecnica di **mutuo ipotecario**, il tetto massimo finanziabile è stabilito in **€ 500.000,00=** (cinquecentomila/00), importo cumulabile con i massimali di cui ai commi precedenti.

Qualora ricorrano le condizioni di "merito creditizio" in capo alle singole imprese associate richiedenti, i Comitati Tecnici Consortili potranno deliberare, in piena autonomia, la concessione della garanzia consortile anche per finanziamenti di importo fino al doppio rispetto ai massimali indicati ai precedenti commi 1), 2), 3).

I finanziamenti di importo ulteriormente superiore, in tutte le forme tecniche previste, saranno valutati di volta in volta dai comitati Tecnici Consortili previo preventivo parere positivo del Comitato Tecnico Unico di cui al precedente art.7 comma 2°. A detto Comitato è altresì demandata la

valutazione sul rilascio della garanzia consortile in merito a richieste presentate su Istituti di Credito o altre Società Finanziarie o di Leasing con cui il Consorzio non ha specifiche convenzioni.

Ricorrendo detti casi sarà cura del Comitato Tecnico Unico provvedere ad informare il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, delle operazioni deliberate.

ART. 9 CONTRIBUTI CONSORTILI

L'impresa consorziata è tenuta al versamento dei contributi consortili destinati a **Fondo Rischi** e a **Fondo Spese** nei termini e con le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione e riportate nelle convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito.

Di norma le commissioni sono fissate nello **0,90%** a **Fondo Rischi** oltre allo **0,30%** a **Fondo Spese** calcolate in ragione di anno, sull'importo degli affidamenti accordati e messi a disposizione.

La loro riscossione è demandata agli Istituti convenzionati dietro specifico mandato conferito dalle imprese associate direttamente sul modulo di richiesta del finanziamento assistito dalla garanzia del consorzio.

Per esigenze operative degli Istituti convenzionati, i contributi a Fondo Rischi e a Fondo Spese, potranno essere percepiti anche in **forma attualizzata** al momento dell'erogazione.

Per particolari forme tecniche finalizzate a medio e lungo termine, i contributi a Fondo Rischi e a Fondo Spese potranno essere percepiti sotto forma di **“una tantum”** nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione e stabilita dagli accordi in essere con gli Istituti convenzionati.

Per gli affidamenti concessi al di fuori dei normali rapporti convenzionali, i contributi a Fondo Rischi e a Fondo Spese saranno determinati di volta in

volta, nella loro quantità e modalità direttamente in fase di delibera.

ART. 10 GARANZIA SU OPERAZIONI DI LEASING

In considerazione del ridotto rischio cui sono sottoposte le operazioni di leasing, le procedure di iscrizione al Consorzio, di rilascio della fideiussione consortile e la concessione della garanzia consortile sono sottoposti ad una procedura semplificata così articolata:

- L'azienda interessata sottoscriverà ed inoltrerà al Consorzio l'apposito modulo di richiesta per il rilascio della garanzia e, (qualora non fosse già iscritta), la domanda di iscrizione.
- Il Consorzio acquisirà, anche tramite comunicazione fax, il parere positivo circa la concessione del leasing richiesto.
- La valutazione di merito ed il rilascio della garanzia è demandata alla valutazione del Comitato Tecnico Unico che opererà secondo le linee riportate nei precedenti articoli.
- La delibera di conferma del rilascio della garanzia, a firma dell'Amministratore Delegato o suo delegato, potrà essere inoltrata alla società di leasing convenzionata anche tramite fax.
- I contributi consortili a Fondo Rischi ed a Fondo Spese dovuti dall'azienda associata in base a quanto stabilito da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione saranno riscossi ed accreditati sui conti del Consorzio a cura della Società di leasing convenzionata.
- L'acquisizione della fideiussione consortile, di cui al punto 5) del regolamento, fino ad 1/10 del finanziamento è demandato alla società di leasing convenzionata, mentre la loro conservazione avverrà a cura del consorzio.